

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- i c. 27 e 28 dell'art. 3 della L. 244/2007, che dispongono quanto segue:

"27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti."

CONSIDERATO CHE:

- in relazione agli obblighi di ricognizione delle partecipazioni detenute da codesto ente ai sensi dei c. 27 e 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 sopra richiamati, il Comune di San Giuliano Milanese aveva formalmente ottemperato con la deliberazione n. 199/2010 del Commissario prefettizio in allora operante, ad oggetto *"Ricognizione delle società partecipate dal Comune di San Giuliano Milanese ai sensi dei c. 27, 28 e 29 dell'art. 4 della Legge 244/2007"*;

RILEVATO CHE:

- nell'ambito della relazione allegata alla deliberazione n. 33/2013 VSG della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, formulata in esito alle verifiche condotte sul Comune di San Giuliano Milanese ad oggetto il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma nonché la sana gestione finanziaria ed il funzionamento dei controlli interni ai sensi del c. 7 dell'art. 7 della L. 131/2003, la suddetta Sezione regionale di controllo ha evidenziato quanto segue:

"La delibera del Commissario Prefettizio n. 199/2010 risulta non conforme a quanto sopra indicato: essa, infatti, non offre alcuna specifica informazione circa le motivazioni di mantenimento delle diverse partecipazioni societarie, non solo sotto il profilo delle funzioni concretamente svolte, ma anche sotto l'aspetto di economicità delle gestioni affidate.

La delibera, inoltre, si sofferma unicamente su Genia s.p.a senza prendere esplicita posizione sulle altre partecipate e, soprattutto, senza tenere conto dell'articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010 che consentirebbe al comune di San Giuliano Milanese una sola partecipazione societaria.

Infatti, va rilevato che i termini entro i quali le società partecipate devono essere dismesse sono termini finali di un obbligo che è già attuale.

E' quindi necessario che il comune provveda ad aggiornare la deliberazione di ricognizione delle partecipazioni societarie e si conformi alle prescrizioni normative sopra ricordate, eventualmente evidenziando i presupposti (risultati economico finanziari e/o

proporzionalità delle partecipazioni in società pluripartecipate) che consentono il mantenimento delle partecipazioni stesse.

Chiaramente, infine, una nuova delibera ricognitiva si impone anche per tenere conto delle indicazioni fornite dal recente d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/201216."

TENUTO CONTO CHE:

- relativamente agli obblighi di ricognizione e di autorizzazione al mantenimento delle società partecipate, di cui ai c. 27 e 28 dell'art. 3 della L. 244/2007, si è formata copiosa giurisprudenza, che ha delineato i criteri per dare corso ai suddetti obblighi; in tal senso è utile richiamare quanto indicato nella già richiamata relazione allegata alla deliberazione n. 33/2013 VSG della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nonché nella deliberazione n. 263/2013 della medesima Sezione regionale:

"Stralcio relazione allegata alla deliberazione n. 33/2013 VSG Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione."

"Stralcio deliberazione n. 263/2013 PAR Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

La verifica affidata alla Corte non si traduce in un'attività invasiva dell'autonomia delle amministrazioni ma, nel solco della tradizionale finalità collaborativa della funzione di controllo, è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi elettivi le irregolarità o anomalie riscontrate, in modo che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali, promuovendo eventualmente misure correttive nell'interesse dello stesso ente amministrato e della comunità di riferimento.

.....

In conclusione, <<la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere, analizzando le proprie società partecipate, deve riguardare:

- *l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);*
- *la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;*
- *le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;*
- *la situazione economica e patrimoniale della società;*
- *il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene Il Comune (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010);*
- *il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);*
- *l'eventuale presenza di società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012>> (si veda, in proposito, Lombardia/86/2013/PRSE dell'8 marzo 2013)."*

CONSIDERATO CHE:

in merito al rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al c. 32 dell'art. 14 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010 e dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012, da verificare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'ambito della ricognizione di cui al c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, occorre evidenziare come gli stessi siano stati abrogati dalla disposizioni contenute ai c. 561 e 562 dell'art. 1 della L. 147/2013;

PRESO ATTO CHE:

il Comune di San Giuliano Milanese detiene la partecipazione diretta al capitale sociale delle seguenti società:

- CAP Holding Spa
- Rocca Brivio Sforza Srl
- Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl
- GENIA Spa in liquidazione

RICHIAMATO

il documento denominato "*Ricognizione delle società partecipate dal comune di San Giuliano Milanese e verifica dei presupposti per il mantenimento delle quote*", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATO CHE

la società Genia SpA, società per azioni interamente partecipata dal Comune di San Giuliano Milanese, già operante nell'ambito del servizio di distribuzione del gas metano, è stata posta in liquidazione con Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria della Società "Genia S.p.A." del 20.12.2011, registrato dal notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi il 21.12.2011 n. rep. 2297 in cui si delibera: "*... di sciogliere anticipatamente la società, con efficacia dall'iscrizione del presente verbale nel competente Registro delle Imprese e di metterla in liquidazione;...*"

si ritiene che la società non rientri pertanto negli obblighi di ricognizione ed attestazione previsti dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 in quanto risulta tuttora in corso la procedura di liquidazione, funzionale al suo scioglimento definitivo;

RICHIAMATO:

- la lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, la quale dispone che:
"2. *Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

.....

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;"

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, così come previsto dall'art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00 come modificato dall'art.3 comma 1 lett. b) D.L. n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Con voti favorevoli n. , contrari , astenuti su consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di recepire le premesse e di considerarle parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di San Giuliano Milanese nelle seguenti società:
 - CAP Holding Spa
 - Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarlin quanto, sulla base delle analisi riportate nel documento allegato "*Ricognizione delle società partecipate dal comune di San Giuliano Milanese e verifica dei presupposti per il mantenimento delle quote*", svolgono attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- 3) di ritenere, sempre sulla base di quanto evidenziato nel documento allegato "*Ricognizione delle società partecipate dal comune di San Giuliano Milanese e verifica dei presupposti per il mantenimento delle quote*", non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di San Giuliano Milanese, l'attività svolta dalla società partecipata Rocca Brivio Sforza Srl e di autorizzare la dismissione delle relative quote di partecipazione detenute dall'ente;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi di quanto previsto dal c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLE QUOTE

CAP Holding Spa

Società per azioni interamente partecipata da enti pubblici, di cui il Comune di San Giuliano Milanese detiene lo 0,893% delle quote del capitale sociale; CAP Holding spa opera nell'ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica concernente il servizio idrico integrato in quanto affidataria diretta dello stesso da parte della Provincia di Milano per i prossimi 20 anni, secondo il modello dell'in house providing.

OGGETTO SOCIALE EFFETTIVO (Art. 4 dello Statuto)

"1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche.

2. La società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque, quella di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, l'attività di autoriparazione su mezzi propri o in uso, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

3. La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

4. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

5. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo."

NATURA DEI SERVIZI OFFERTI E STRETTA INERENZA AI COMPITI DELL'ENTE

La partecipazione del Comune alla società risulta strettamente funzionale al perseguimento del modello organizzativo deliberato dall'Autorità d'Ambito competente, che ha individuato nella gestione in house del servizio idrico integrato, la soluzione ottimale.

In tal senso, il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di San Giuliano Milanese contribuisce a salvaguardare l'assetto ed il controllo societario interamente pubblico, requisito essenziale, secondo consolidata giurisprudenza, per il mantenimento del modello organizzativo prescelto.

Il servizio idrico integrato è peraltro inquadrabile nell'ambito dei servizi di interesse generale e rientra nelle competenze attribuite al Comune dalla normativa di settore, ancorché la titolarità dell'organizzazione del servizio rientri in capo all'Autorità d'Ambito.

RAGIONI OSTATIVE AD UN EVENTUALE REINTERNALIZZAZIONE O BENEFICI DERIVANTI DAL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO IN CAPO ALL'ORGANISMO ESTERNO

Il servizio, essendo inquadrato come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, rientra nelle competenze dell'autorità d'ambito e non può essere organizzato in autonomia dal comune.

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'

CAP Holding Spa	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale	483.451.750	506.676.292	980.221.385
Patrimonio netto	289.573.597	295.891.748	649.306.666
Indebitamento bancario	62.421.151	60.274.559	78.892.132
Valore della produzione	60.759.378	68.026.080	128.306.026
Diff. tra Valore e costi produzione	32.873.283	16.688.438	13.963.973
Risultato di esercizio	5.593.018	8.309.975	3.779.384

dal punto di vista economico patrimoniale, l'evoluzione dei dati contabili dimostra il rispetto di requisiti di solidità, efficienza ed economicità.

RISPETTO DEI TETTI NUMERICI IN RAGIONE DELLA CATEGORIA DEMOGRAFICA CUI APPARTIENE IL COMUNE (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010)

Le disposizioni di cui al comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 sono state abrogate dal comma 561 dell'art. 1 della legge 147/2013.

DIVIETO DI COMMISTIONE FRA ATTIVITA' STRUMENTALI E DI EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006)

la società non svolge attività promiscua, comportante la conduzione di servizi pubblici locali e servizi strumentali

EVENTUALE PRESENZA DI SOCIETA' STRUMENTALI RIENTRANTI NELL'AMBITO PRECETTIVO DELL'ART. 4 DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 135/2012

Le disposizioni di cui all'art. 4 che imponevano l'obbligo di scioglimento o alienazione delle società che avessero "conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiori al 90% dell'intero fatturato", sono state abrogate dal comma 562 dell'art. 1 della legge 147/2013.

PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Tenuto conto di quanto evidenziato nei punti precedenti, in particolare per quanto riguarda la natura dei servizi erogati dalla società, le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione dei servizi ed i benefici derivanti dal mantenimento degli stessi in capo all'organismo esterno e la situazione economica e patrimoniale della società, si ritiene siano verificati i presupposti per il mantenimento della partecipazione del Comune di San Giuliano Milanese in CAP Holding Spa.

Rocca Brivio Sforza Srl

Società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico – privato, di cui il Comune di San Giuliano Milanese detiene il 20,81% del capitale sociale.

Rocca Brivio Sforza opera nell'ambito della valorizzazione dei beni immobili ricadenti nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese, in particolare del Complesso denominato Rocca Brivio, attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e ricreativo.

Nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la società, in considerazione della rilevanza artistica e del prestigio del Complesso e delle conseguenti ricadute positive sulla valorizzazione del territorio del Comune di San Giuliano Milanese, nonché al fine di rispondere alla domanda espressa dai cittadini, il Comune ha individuato Rocca Brivio come sede staccata della Casa Comunale per la celebrazione di matrimoni civili (deliberazioni della Giunta comunale n. 9/2009 e n. 7/2010).

Nel 2013 la Grandi Eventi S.r.l. si aggiudica la gestione della storica struttura di Rocca Brivio a San Giuliano Milanese (MI). Rocca Brivio diventa, quindi, una location primaria per la GrandiE20, che ha come obiettivo il rilancio socio/culturale/ambientale della stessa, finalità che renderanno Rocca Brivio un polo di attrazione per cittadini, enti e aziende.

Dal 1° febbraio 2014 un impiegato della soc. Rocca Brivio Sforza S.r.l. è passato alle dipendenze della società concessionaria GrandiE20. Pertanto, al 31 dicembre 2014 la società non deve più sostenere costi per il personale dipendente se non € 8.500,00 per il comando di una dipendente presso il Comune di San Donato Milanese.

Inoltre è stato previsto che dal 1° gennaio 2015 anche la dipendente addetta alle attività di segreteria passi alle dipendenze della soc. GrandiE20 così che la società Rocca Brivio Sforza S.r.l. non avrà più personale alle proprie dipendenze.

OGGETTO SOCIALE EFFETTIVO (Art. 4 dello Statuto)

"La Società ha per oggetto l'attività di:

- salvaguardia e valorizzazione del complesso storico-monumentale di Rocca Brivio;*
- salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e turistico-culturali con particolare riferimento al territorio del Sud Milanese in generale e del Parco Agricolo Sud Milano in particolare;*
- promozione di iniziative culturali, artistiche, civili e sociali, anche permanenti, volte a realizzare ed incentivare la partecipazione delle Comunità Locali, in special modo se collegate alle finalità di cui al punto precedente;*
- organizzazione e realizzazione di conferenze, manifestazioni, esposizioni, spettacoli e concerti ed altri eventi culturali, artistici e sociali;*
- acquisizione, organizzazione, e gestione di biblioteche, pinacoteche, raccolte di beni, archivi, centri studi ed ogni altra iniziativa volta al fine di valorizzare la cultura e la storia dell'area geografica del Sud Milanese;*
- tutte le attività di supporto necessarie alla realizzazione delle finalità di cui ai punti precedenti, ivi compresa la realizzazione di opere editoriali e/o multimediali, la loro produzione e commercializzazione;*
- gestione economica dei predetti beni, attuabile sia utilizzando direttamente i beni, sia affidandone la gestione e/o l'uso a terzi, sia locandoli eventualmente anche solo temporaneamente per singoli eventi.*

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere ogni attività strumentale che sarà ritenuta necessaria od utile, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società per conto proprio e a scopo di stabilire investimento e il rilascio di garanzie per proprie obbligazioni e comunque anche a favore di terzi nell'interesse sociale"

NATURA DEI SERVIZI OFFERTI E STRETTA INERENZA AI COMPITI DELL'ENTE

La società svolge un'attività di valorizzazione del Complesso monumentale sito nel territorio di competenza del Comune di San Giuliano Milanese attraverso l'organizzazione di eventi culturali e ricreativi.

Tali attività sono state affidate alla società concessionaria GrandiE20 e pertanto la società Rocca Brivio S.r.l. non svolge più direttamente quel ruolo rilevante nella valorizzazione e tutela del territorio stesso nonché nella promozione dello sviluppo economico, priorità che rientrano nelle funzioni istituzionali dell'Ente.

RAGIONI OSTATIVE AD UN EVENTUALE REINTERNALIZZAZIONE O BENEFICI DERIVANTI DAL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO IN CAPO ALL'ORGANISMO ESTERNO

Tenuto conto delle nuove modalità organizzative del servizio, che sono state di fatto esternalizzate dalla partecipata ad un soggetto terzo, non si rileva l'opportunità di prevederne una reinternalizzazione in capo all'ente; al tempo stesso, non sono riscontrabili benefici derivanti dal mantenimento dei servizi in capo a Rocca Brivio S.r.l. che, a seguito della scelta di esternalizzazione, risulta priva di compiti operativi.

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'

Rocca Brivio Sforza Srl	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale	4.017.576	3.897.254	3.907.955
Patrimonio netto	2.891.414	2.910.329	2.927.559
Indebitamento bancario	0	0	24.357
Valore della produzione	75.502	103.375	28.235
Diff. tra Valore e costi produzione	-123.135	-84.792	-148.092
Risultato di esercizio	-107.458	-78.488	-185.625

per quanto riguarda la dimensione economico patrimoniale della società si rilevano criticità dal punto di vista del perseguimento dell'equilibrio economico della gestione operativa, in quanto i costi di funzionamento risultano costantemente superiori ai ricavi; rispetto a tale condizione, i risultati dell'esercizio 2013, ancora più negativi rispetto agli esercizi precedenti, rappresentano un'eccezione in quanto condizionati dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione che hanno limitato i ricavi operativi; secondo le previsioni degli amministratori tali interventi di ristrutturazione dovrebbero consentire nel giro di alcuni anni di ripristinare l'equilibrio economico attraverso l'incremento degli introiti. Queste previsioni, seppur autorevoli, fanno emergere un rischio imprenditoriale correlato alla partecipazione alla società Rocca Brivio S.r.l. che, unito alle nuove modalità di gestione esternalizzate dei servizi, potrebbe risultare difficilmente sostenibile dal Comune di San Giuliano Milanese.

RISPETTO DEI TETTI NUMERICI IN RAGIONE DELLA CATEGORIA DEMOGRAFICA CUI APPARTIENE IL COMUNE (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010)

Le disposizioni di cui al comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 sono state abrogate dal comma 561 dell'art. 1 della legge 147/2013.

DIVIETO DI COMMISTIONE FRA ATTIVITA' STRUMENTALI E DI EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006)

L'ambito operativo della partecipata non prevede la commistione di servizi pubblici locali a rilevanza economica unitamente alla conduzione di servizi strumentali.

EVENTUALE PRESENZA DI SOCIETA' STRUMENTALI RIENTRANTI NELL'AMBITO PRECETTIVO DELL'ART. 4 DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 135/2012

Le disposizioni di cui all'art. 4 che imponevano l'obbligo di scioglimento o alienazione delle società che avessero "conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiori al 90% dell'intero fatturato", sono state abrogate dal comma 562 dell'art. 1 della legge 147/2013.

PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Tenuto conto di quanto evidenziato nei punti precedenti, in particolare per quanto riguarda la natura dei servizi erogati dalla società, le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione dei servizi ed i benefici derivanti dal mantenimento degli stessi in capo alla partecipata e la situazione economica e patrimoniale della società, si ritiene che non siano verificati i presupposti per il mantenimento della partecipazione del Comune di San Giuliano Milanese in Rocca Brivio Sforza S.r.l.

Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl

Società consortile a responsabilità limitata, interamente partecipata da enti pubblici, di cui il Comune di San Giuliano Milanese detiene l'1,21% delle quote del capitale sociale.

Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl (denominata Infoenergia Scarl) opera nell'ambito dei servizi strumentali all'attività degli enti soci, fornendo supporto sulle materie energetico - ambientali ai settori tecnici degli enti, sviluppando attività informativa per favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia, l'efficienza ed il risparmio energetico e conducendo, nei Comuni minori di 40.000 abitanti della Provincia di Milano e della Provincia di Monza, l'attività di controllo degli impianti termici. Di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti l'oggetto sociale di Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl nonché la sintesi delle principali grandezze di bilancio:

OGGETTO SOCIALE EFFETTIVO (Art. 3 dello Statuto)

"1. La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati in modo esclusivo ed ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei soci.

2. In tale ambito la Società Consortile persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, fornendo ai soci servizi di supporto tecnico per l'attuazione delle loro politiche energetico - ambientali nonché per lo svolgimento delle inerenti funzioni amministrative.

3. La Società Consortile potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di Legge e così di quelle disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati."

NATURA DEI SERVIZI OFFERTI E STRETTA INERENZA AI COMPITI DELL'ENTE

la società eroga una serie di servizi strumentali all'attività svolta dal Comune in materia di rispetto delle disposizioni energetico-ambientali in particolare tramite un servizio di sportello con apertura settimanale (tutti i mercoledì dalle 9 alle 13), quale punto di riferimento gratuito per dare informazioni ai cittadini sul risparmio energetico, incentivi e fonti rinnovabili.

I servizi offerti sono:

- orientamento sulle opportunità di risparmio energetico
- informazione sulle possibilità di finanziamento
- analisi comparata di preventivi per impianti e progetti di riqualificazione energetica
- promozione dell'efficienza energetica sul territorio
- assistenza alle imprese edili e impiantiste per l'efficienza energetica gestione delle pratiche inerenti i controlli effettuati dalla Provincia sugli impianti termici non risultati a norma), supportando pertanto l'ente nelle funzioni istituzionali di tutela del territorio e di promozione dello sviluppo economico.

RAGIONI OSTATIVE AD UN EVENTUALE REINTERNALIZZAZIONE O BENEFICI DERIVANTI DAL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO IN CAPO ALL'ORGANISMO ESTERNO

l'attività specialistica svolta dalla società non risulta sostenibile in via diretta dal Comune in quanto lo stesso non sarebbe in grado di sostenerne il relativo onere organizzativo e finanziario, a differenza della partecipata che, erogando in modo trasversale i propri servizi ad una pluralità di enti locali, è in grado di beneficiare di economie organizzative e di esperienza.

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'

Infoenergia Scarl	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale	484.664	657.813	583.515
Patrimonio netto	196.242	226.558	251.879
Indebitamento	158.150	305.713	191.140
Valore della produzione	964.817	1.149.317	1.003.339
Diff. tra Valore e costi produzione	33.283	52.125	62.325
Risultato di esercizio	23.958	30.316	33.322

L'evoluzione dei dati contabili dimostra il rispetto dei requisiti di solidità, efficienza ed economicità.

RISPETTO DEI TETTI NUMERICI IN RAGIONE DELLA CATEGORIA DEMOGRAFICA CUI APPARTIENE IL COMUNE (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010)

Le disposizioni di cui al comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 sono state abrogate dal comma 561 dell'art. 1 della legge 147/2013.

DIVIETO DI COMMISTIONE FRA ATTIVITA' STRUMENTALI E DI EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006)

Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl opera nell'ambito dei servizi strumentali resi a favore degli enti soci e non presenta la commistione degli stessi con i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

EVENTUALE PRESENZA DI SOCIETA' STRUMENTALI RIENTRANTI NELL'AMBITO PRECETTIVO DELL'ART. 4 DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 135/2012

Le disposizioni di cui all'art. 4 che imponevano l'obbligo di scioglimento o alienazione delle società che avessero "conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiori al 90% dell'intero fatturato", sono state abrogate dal comma 562 dell'art. 1 della legge 147/2013.

PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Tenuto conto di quanto evidenziato nei punti precedenti, in particolare per quanto riguarda la natura dei servizi erogati dalla società, le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione dei servizi ed i benefici derivanti dal mantenimento degli stessi in capo all'organismo esterno e la situazione economica e patrimoniale della società, si ritiene siano verificati i presupposti per il mantenimento della partecipazione del Comune di San Giuliano Milanese in Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl.